

DT VI EMILIA ROMAGNA E MARCHE
UFFICIO MONOPOLI MARCHE
Sezione giochi e tabacchi

Prot. 34169

Ancona, 29 settembre 2022

SCHEMA DI PIANO PROVVISORIO

relativo alle domande pervenute nel primo semestre 2022
per l'istituzione di nuove rivendite nel primo semestre 2023

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, - così come modificato dal D.M. n. 51 del 12/02/2021, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2022, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013 e s.m.i.;

Vista la Legge europea 3 maggio 2019, n. 37 che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111 del 15/07/2011;

Rilevato come il citato art. 4 della Legge n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del D.L. n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", e il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Vista la LIUA-DG inerente le "Linee di Indirizzo per l'Uniformità dell'Azione Amministrativa – Regime transitorio in materia di distribuzione e vendita di prodotti da fumo", prot. 434828/RU del 30 novembre 2020;

Viste le modifiche alla previgente disciplina introdotte dal D.M. n. 51/2021;

Vista, altresì, la circolare n. 28/2021 della Direzione Centrale Tabacchi prot. n. 264541/RU del 22 luglio 2021;

Viste le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute allo scrivente Ufficio nel primo semestre dell'anno 2022 di seguito indicate:

- proposta del 08/03/2022 prot. n. 10726 per Potenza Picena (MC)
- proposta del 09/03/2022 prot. n. 10821 per Montecassiano (MC)

Valutato che le proposte elencate al paragrafo precedente riguardano contesti che, in base alla normativa sopra citata, non consentono l'istituzione di nuove rivendite, in quanto non è rispettato il parametro rivendita/abitanti, che risulta inferiore al rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

D E T E R M I N A

per il primo semestre del 2023, di non avviare procedure per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per le Marche, mancando le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

Il Direttore
Guido DEZIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

I soggetti legittimati ai sensi dell'art. 7 o portatori di un interesse ex art. 9 della legge 241/1990 potranno presentare nel termine di 20 giorni liberi dalla data di pubblicazione del presente schema di piano, memorie scritte e documenti che saranno valutati da questa Agenzia, ove pertinenti all'oggetto del procedimento, prima dell'adozione del piano definitivo.